

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1087 del 01/03/2018
Oggetto	DPR 59/2013 DITTA O.P. GEOFUR SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA CON ATTIVITA' NEL COMUNE DI CODIGORO, VIA LOVARA - NUOVA A.U.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1131 del 01/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno uno MARZO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 32030/2017/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società “Organizzazione Produttori GEOFUR Società Cooperativa Agricola” con sede legale nel Comune di Legnago (VR), via Gallese n. 17 e stabilimento nel Comune di Codigoro, località Lovara, via Lovara n. 22/a - Autorizzazione Unica Ambientale per l’esercizio dell’attività di conservazione di prodotti agricoli.

## LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 28.10.2017, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Codigoro ed assunta al P.G. di ARPAE il 16.11.2017 con il n. 12970, presentata al S.U.A.P. di Codigoro prot. n. 20607 in data 28.10.2017 e perfezionata in data 08.11.2017, dalla Società “Organizzazione Produttori GEOFUR Società Cooperativa Agricola”, nella persona di Rodolfo Furiani in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Legnago (VR), via Gallese n. 17 e stabilimento nel Comune di Codigoro, località Lovara, via Lovara n. 22/a, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Preso atto che il Procedimento è stato avviato in data 08.11.2017;
- Considerato che l’impianto di cui sopra effettua l’attività di conservazione di prodotti ortofrutticoli;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società “Organizzazione Produttori GEOFUR Società Cooperativa Agricola” per ottenere il titolo abilitativo allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo tramite impianto di subirrigazione;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni (120 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
  - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
  - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
  - la L.R. n. 5/06;
  - la L.R. 21/2012;
  - la L. 447/95
  - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
  - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
  - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
  - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del Legale Rappresentante della Società “Organizzazione Produttori GEOFUR Società Cooperativa Agricola” relativa all’impatto acustico, allegata alla suddetta istanza;

- Vista la certificazione della società CADF S.p.A., espressa con nota prot. n. 17119 del 24.07.2017, nella quale si dichiara che l'immobile sito a Lovara, località Pomposa, via Lovara n. 22/a è inserito in zona non dotata di servizio pubblico di fognatura;
- preso atto dalla relazione tecnica che lo scarico di acque reflue domestiche sul suolo è < 50 A.E.;
- Vista la documentazione integrativa riguardante lo scarico domestico, presentata dalla Società "Organizzazione Produttori GEOFUR Società Cooperativa Agricola" al SUAP in data 19.12.2017 e trasmessa dal S.U.A.P. ad ArpaE (assunta al P.G. di ArpaE n. 14490 del 27.12.2017), nella quale si comunica tra l'altro che nello stabilimento non si effettua più la lavorazione ma solo conservazione;
- Visto il Parere ambientale favorevole di ArpaE S.T per lo scarico delle acque reflue domestiche in subirrigazione, espresso con nota PG n. 51 del 03.01.2018;
- Vista l'ulteriore documentazione integrativa presentata dalla Società "Organizzazione Produttori GEOFUR Società Cooperativa Agricola" al S.U.A.P. in data 26.01.2018 e successivamente trasmessa dal S.U.A.P. ad ArpaE (assunta al P.G. di ArpaE n. 1387 del 05.02.2018) nella quale si comunica che:
  - nelle aree esterne non vengono svolte attività produttive;
  - la rete fognaria che scaricava acque reflue industriali (contrassegnata con la lettera "S" nella planimetria allegata), autorizzata con atto della Provincia n. 82492 del 11.10.2012 (scaduta in data 11.10.2016), non è variata ma sono cambiate le condizioni d'uso, in quanto nello stabilimento non si effettua più alcuna lavorazione, ma solo la conservazione;
- Visto il Parere ArpaE Servizio Territoriale PG n. 1527 del 07.02.2018, nel quale si prende atto che lo scarico contrassegnato con la lettera "S" non è attivo, poiché la sala precedentemente destinata all'attività di lavorazione è in disuso e senza altra destinazione;
- Vista la Visura Ordinaria della Società "Organizzazione Produttori GEOFUR Società Cooperativa Agricola" effettuata da ArpaE in data 27.02.2018 presso la Camera di Commercio di Verona;
- Vista la comunicazione del S.U.A.P. (assunta al P.G. di ArpaE n. 2242 del 22.02.2018) contenente i seguenti pareri/Nulla Osta, espressi dal Servizio Tecnico del Comune di Codigoro;

- Parere allo scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura, espresso con nota N. 8/2017 del 21.02.2018;
- Nulla Osta, ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e relativi regolamenti attuativi, espresso con nota datata 21.02.2018;
- Visto che gli scarichi, contrassegnati con la lettera “S2” e “S3”, provenienti dai pluviali e dalle caditoie che raccolgono acque di dilavamento di aree esterne, nelle quali non viene svolta alcuna attività produttiva, non sono soggetti a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06 ed i relativi recapiti nel condotto Lovara non necessitano di autorizzazione ai sensi del suddetto Decreto;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

**A D O T T A**

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Codigoro alla Società "Organizzazione Produttori GEOFUR Società Cooperativa Agricola", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Legnago (VR), via Gallese n. 17 e stabilimento nel Comune di Codigoro, località Lovara, via Lovara n. 22/a, codice fiscale e P.IVA 03614260234 per l'esercizio dell'attività di conservazione di prodotti agricoli.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo Ambientale</b>	<b>Ente Competente</b>
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	<b>Comune</b>
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	<b>Comune</b>

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

**A) SCARICHI IDRICI**

- Lo scarico autorizzato sul suolo tramite impianto di subirrigazione è quello contrassegnato con le lettere "S1", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato A – RF.

2. A monte della vasca Imhoff nella linea in cui confluiscono le acque provenienti dalla cucina del primo piano deve essere posizionato un pozzetto degrassatore, **entro 180 gg. dal rilascio del presente atto.**
3. L'installazione del pozzetto degrassatore deve essere tempestivamente comunicata ad ArpaE Ferrara ed al Comune di Codigoro, allegando uno schema con dimensionamento di tale pozzetto.
4. Devono essere rispettate le norme tecniche di cui all'All. 5 della Delibera del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977.
5. La ditta deve adottare misure manutentive per garantire il corretto stato di funzionamento dell'impianto. In caso di danni o di rotture ai manufatti deve essere presa ogni misura atta a prevenire il percolamento o l'infiltrazione di reflui non trattati.
6. Qualora nella zona venga realizzata la pubblica fognatura, la ditta ha l'obbligo di provvedere ad allacciarsi alla stessa.

## **B) IMPATTO ACUSTICO**

1. La ditta dovrà rispettare i limiti di immissione assoluti e differenziali stabiliti dalla vigente normativa in materia di acustica per le classi di interesse.
2. Le opere, gli interventi e gli impianti dovranno essere condotti in conformità a quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alle disposizioni in materia di impatto acustico.
3. L'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti esistenti dovrà essere comunicata e sarà soggetta a verifica di conformità alla normativa acustica.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Codigoro una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Codigoro.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla società interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Codigoro e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Codigoro, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ed ai Servizi Tecnici del Comune di Codigoro.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Codigoro.

*firmato digitalmente*  
La Responsabile della Struttura  
Ing. Paola Magri

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**